

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2335

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOZZARI, ALTEA, BATTAFARANO, CANESI, CORDONI, CORNACCHIONE MILELLA, DANIELI, DI STASI, DORIGO, EMILIANI, FERRANTE, GIACCO, INCORVAIA, LA SAPONARA, LUMIA, MANGANELLI, NOVELLI, OLIVERIO, PAOLONI, PECORARO SCANIO, ROTUNDO, SCALIA, SCHETTINO, SORIERO, STANISCI, TATTARINI, TAURINO

Disciplina del rapporto di lavoro e della categoria degli indossatori e indossatrici, modelli e modelle, fotomodelli e fotomodelle

Presentata il 30 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in oggetto che consta di due parti va esaminata in una ottica unitaria, poiché tende ad un obiettivo preciso da identificare nell'esigenza di tutelare in modo adeguato le prestazioni di opera effettuate da indossatori ed indossatrici, modelli e modelle, fotomodelli e fotomodelle, oggi regolamentate in modo pressoché esclusivo, e spesso arbitrario, dai titolari di agenzia che operano nel settore e da coloro che da tali prestazioni traggono beneficio (così detti « utilizzatori »).

Al fine, dunque, di creare un più corretto equilibrio fra le posizioni delle parti

interessate, si è disciplinato il rapporto di lavoro in questione, configurandolo come rapporto di lavoro autonomo — e, quindi, non di lavoro subordinato (articolo 1) — e stabilendo che il contratto che allo stesso dà luogo deve essere stipulato con forma vincolata (atto scritto) e, anche nel caso di conclusione da parte dell'agenzia che risponde solidalmente con l'utilizzatore dell'obbligazione, deve essere esplicitamente approvato per iscritto dall'indossatore (articolo 2). Ciò al fine di evitare rapporti non trasparenti.

L'accettazione di condizioni eccessivamente sfavorevoli da parte del contraente

più debole può essere scongiurata con l'esatta indicazione dei termini della prestazione dell'indossatore (articolo 3), e tramite una tempestiva comunicazione, infine, si tratta dell'eventuale recesso negoziale (articolo 5).

Il corrispettivo deve essere, infine, determinato in conformità a quanto stabilito in sede regolamentare e l'osservanza di questo, come delle altre misure prescritte, è assicurata dalla sanzione di nullità prevista per ogni pattuizione contraria.

Nel capo II della presente proposta di legge, ad integrazione della parte I, è istituito un apposito ruolo per indossatori ed indossatrici, modelli e modelle, e fotomodelli e fotomodelle (articolo 7), nel quale possono iscriversi tutti coloro che svolgono (profes-

sionisti), o intendono svolgere (aspiranti) (articolo 9) una attività specifica adeguatamente delineata e tipizzata (articolo 8).

Sono poi analiticamente indicati i requisiti indispensabili per l'iscrizione (articolo 11), ed è, naturalmente, designato l'organo competente a decidere in ordine alle relative domande (articolo 10), con l'indicazione della relativa composizione (articolo 14).

È poi fissato un termine per l'esame delle domande di iscrizione al citato ruolo (articolo 13), ed è, infine, delineato un sistema di impugnazione in sede amministrativa avverso le decisioni sfavorevoli, ferma restando, naturalmente, la facoltà di adire l'autorità giudiziaria in caso di lesione di diritti soggettivi.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

RAPPORTO DI LAVORO.

ART. 1.

(Rapporto di lavoro).

1. Il rapporto di lavoro instaurato dall'indossatore e dall'indossatrice con l'agenzia di modelli o direttamente con l'utilizzatore è un rapporto di tipo autonomo.

ART. 2.

(Forma del contratto).

1. Il contratto d'opera dell'indossatore e dell'indossatrice deve essere redatto per iscritto, anche nel caso in cui sia stipulato da terzi in rappresentanza di questi ultimi. Qualora lo stesso contratto sia concluso direttamente tra l'agenzia di modelli e l'utilizzatore, oltre ad essere stipulato per iscritto, esso va sottoposto all'indossatore o all'indossatrice, che, sempre per iscritto, devono manifestare la propria adesione; in tale caso i titolari dell'agenzia e l'utilizzatore sono solidalmente responsabili per il pagamento di quanto dovuto all'indossatore od all'indossatrice.

2. Nel caso in cui il mandato all'agenzia sia conferito in via esclusiva, l'indossatore o l'indossatrice hanno diritto, oltre al corrispettivo pattuito, ad una indennità proporzionata alla durata del rapporto, determinata con il decreto ministeriale di cui all'articolo 4.

ART. 3.

(Elementi del contratto).

1. Il contratto di cui all'articolo 2, deve specificare il tipo di prestazione e la du-

rata del rapporto, con la precisazione dell'inizio della messa a disposizione e, quando possibile, dell'inizio effettivo della prestazione richiesta. Il corrispettivo, non può, comunque, essere inferiore alla tariffa di categoria.

ART. 4.

(Corrispettivo).

1. Gli indossatori e le indossatrici sono compensati secondo le prestazioni svolte e sulla base di tariffe approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e periodicamente aggiornate.

ART. 5.

(Disdetta).

1. La disdetta del contratto di cui all'articolo 2, da entrambe le parti, deve essere fatta per iscritto, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della messa a disposizione giornaliera ai sensi dell'articolo 3.

ART. 6.

(Patti contrari alla legge).

1. È nulla ogni pattuizione contraria alle disposizioni della presente legge.

CAPO II

DISCIPLINA DELLA CATEGORIA DI INDOSSATORI ED INDOSSATRICI, MODELLI E MODELLE, FOTOMODELLI E FOTOMODELLE.

ART. 7.

(Istituzione del ruolo).

1. È istituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un ruolo degli indossatori e indos-

satrici, dei modelli e modelle, e dei fotomodelli e fotomodelle, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono od intendono svolgere le relative attività.

2. L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 abilita all'esercizio dell'attività, come definita ai sensi dell'articolo 8.

ART. 8.

(Definizione).

1. Sono considerati indossatori ed indossatrici coloro che presentano indossando uno o più abiti ed accessori, anche separatamente, effettuando una sfilata od una serie di passaggi in passerella, anche in luoghi pubblici.

2. Sono considerati modelli e modelle coloro che presentano indossandolo uno o più abiti od altri accessori. Sono, altresì, considerati modelli e modelle coloro che consentono a terzi di confezionare abiti ed altri accessori, prendendo misure e facendo prove sul proprio corpo.

3. Sono considerati fotomodelli e fotomodelle coloro che presentano, indossandoli, uno o più abiti od altri accessori, attraverso la tecnica fotografica, della videoripresa o cinematografica.

ART. 9.

(Classificazioni nell'ambito del ruolo).

1. Il ruolo di cui all'articolo 7 è distinto in due sezioni: gli aspiranti ed i professionisti. Gli aspiranti sono costituiti da soggetti che non hanno mai lavorato o che, comunque, non hanno alcuna documentazione attestante la loro precedente attività, i professionisti sono coloro in grado di documentare, tramite apposita certificazione, l'attività svolta nel settore.

ART. 10.

(Richiesta di iscrizione).

1. L'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 7 deve essere richiesta anche se l'attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo.

2. L'iscrizione al ruolo deve essere eseguita presso l'apposita commissione istituita, ai sensi dell'articolo 14, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.

3. L'iscrizione di cui al comma 2 abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale. Per coloro che non sono residenti nel territorio italiano l'iscrizione deve essere eseguita presso il ruolo istituito in Roma.

4. L'iscrizione nel ruolo consente di richiedere il corrispettivo secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 4.

ART. 11.

(Modalità di iscrizione).

1. La domanda di iscrizione nel ruolo deve essere presentata alla commissione di cui all'articolo 14 e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di residenza;
- c) certificato di godimento dei diritti politici;
- d) titolo di studio almeno corrispondente a quello della scuola dell'obbligo;
- e) bollettino di versamento della tassa di concessione governativa.

2. Per l'iscrizione nella sezione dei professionisti di cui all'articolo 9, sono, altresì, richiesti:

- a) la documentazione dell'attività svolta per un periodo di almeno un anno, certificato con attestazioni rilasciate dalle case di moda da cui risulti la partecipazione a sfilate, anche in *showroom*, e le eventuali riproduzioni fotografiche;
- b) un fatturato non inferiore a tre milioni di lire come corrispettivo dell'attività prestata e definita ai sensi dell'articolo 8;
- c) il bollettino di versamento della tassa di concessione governativa relativa alla sezione dei professionisti.

ART. 12.

(Passaggio di sezione).

1. Dopo un anno dall'iscrizione nella sezione degli aspiranti di cui all'articolo 9 il soggetto può presentare la domanda di iscrizione nella sezione dei professionisti, corredata dalla documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 11.

ART. 13.

(Esame delle domande di iscrizione).

1. Le domande di iscrizione, presentate ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, sono esaminate dalla commissione di cui all'articolo 14. All'accoglimento della domanda il richiedente risulta iscritto dalla data della relativa presentazione.

2. Il rigetto della domanda di cui al comma 1 deve essere comunicato all'interessato il quale, entro tre giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo alla commissione superiore di controllo di cui all'articolo 15.

ART. 14.

(Commissione di iscrizione).

1. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è istituita una commissione che provvede all'esame delle domande di iscrizione ed alla tenuta del ruolo di cui alla presente legge. La commissione è costituita da:

- a) un membro della giunta camerale;
- b) un rappresentante della camera della moda;
- c) tre rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale dei soggetti di cui alla presente legge.

ART. 15.

(Commissione superiore di controllo).

1. I reclami presentati dai soggetti di cui alla presente legge avverso le decisioni

della commissione di cui all'articolo 14 sono esaminati dalla commissione superiore di controllo, istituita presso il Ministero del commercio, dell'industria e dell'artigianato. La commissione è costituita da:

a) un rappresentante del Ministero del commercio, dell'industria e dell'artigianato;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo;

d) un rappresentante del Ministero per la famiglia e la solidarietà sociale;

e) tre rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale dei soggetti di cui alla presente legge;

f) un rappresentante della camera della moda;

g) un rappresentante delle agenzie.

2. La commissione di cui al comma 1 dura in carica quattro anni.

ART. 16.

(Funzioni della commissione superiore di controllo).

1. Per l'ingaggio dei soggetti di cui alla presente legge, le agenzie e gli utilizzatori si avvalgono di appositi moduli da essi predisposti. Una copia di tali moduli deve essere depositata presso la commissione superiore di controllo di cui all'articolo 15, la quale provvede a rilasciare la specifica autorizzazione con relativo numero di protocollo che deve risultare dal contratto stipulato ai sensi degli articoli 2 e 3.